



## **DELIBERAZIONE**

### **OGGETTO: REGOLE PER LA GESTIONE DEGLI PFU AVVIATI A TRATTAMENTO A PARTIRE DALL'11 MAGGIO 2012**

Il Comitato di cui all'art. 7 Decreto 11 aprile 2011, n. 82 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per la raccolta e gestione degli PFU provenienti da veicoli a fine vita,

#### **premesso che**

in data 27 aprile u.s. è stato pubblicato il Decreto Direttoriale prot. 3271/TRI/DI/R del 26 aprile 2012 della Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che approva il contributo e stabilisce il termine iniziale dell' 11 maggio 2012 per la riscossione dello stesso da parte dei rivenditori di veicoli,

con lettera del 17 maggio u.s. del Direttore Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Avv. Maurizio Pernice, il MATTM ha confermato l'avvio del pagamento del servizio di ritiro dei PFU dai centri di raccolta di ELV (End of life Vehicles) contestualmente all'avvio della riscossione e cioè dall' 11 maggio 2012,

il rappresentante delle Imprese di demolizione dei veicoli fuori uso in seno al Comitato ha rappresentato che lo stoccaggio dei PFU presso i centri di raccolta negli ultimi mesi ha prodotto numerose criticità e costretto le imprese - per farvi fronte - a provvedere direttamente all'avvio al recupero dei PFU prodotti,

#### **tenuto conto**

dei compiti del Comitato in base al citato D.M. 82/2011,

#### **considerato che**

i tempi di avviamento operativo del sistema rendono necessaria una fase transitoria per ovviare alle criticità derivanti dai limiti delle quantità di PFU stoccabili negli impianti,

#### **delibera**

che il Fondo di cui al comma 5 dell'art. 7 del D.M. 82/2011 effettuerà il rimborso delle spese sostenute dalle Imprese che hanno avviato a trattamento a propria cura e spesa i PFU prodotti a partire dal 11 maggio 2012, in quanto sussistano le seguenti condizioni:

le partite avviate a trattamento non potranno essere inferiori a 3 tonnellate per singolo trasporto ed i quantitativi stessi dovranno essere coerenti con il numero di veicoli ritirati a partire dal 11 maggio 2012 e radiati presso il PRA;

per ciascuna partita l'impresa che intende chiedere il rimborso dovrà emettere una fattura a carico del Fondo di cui al comma 5 dell'art. 7 del D.M. 82/2011, alla quale andranno allegate copia conforme della fattura quietanzata emessa da chi ha effettuato il trasporto ed il trattamento e la certificazione che i PFU oggetto della stessa sono stati effettivamente avviati a trattamento con recupero di materia;

i costi rimborsabili (relativi a trasporto e trattamento con recupero di materia) non potranno essere superiori al costo di servizio che il Comitato stabilirà all'avvio del sistema e dovranno essere compatibili con le disponibilità di cassa.

Tale procedura sarà in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito [www.pneumaticifuoriuso.it](http://www.pneumaticifuoriuso.it) e resterà valida fintanto che il Comitato con il preavviso di dieci giorni non dichiarerà concluso il periodo transitorio di applicazione.

Sullo stesso sito del Comitato di Gestione degli PFU saranno rese note con apposito avviso le modalità operative per avvalersi della presente delibera.

Roma, 19 luglio 2012

IL COMITATO DI  
GESTIONE DEGLI PFU